

Registro Determinazione n.19257

Del 30/08/2016



CITTA' DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
4° SETTORE SERVIZI TECNICI – MANUTENTIVI –
AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 01435 DEL 08/09/2016

OGGETTO:Affidamento diretto per la Fornitura(comprensiva di materiale e manodopera) di parti di ricambio per la Pala Landini – alla Ditta “Hydromech di O.Pirrello” – Alcamo.
Cig N. Z101ADD957

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visto:

con nota prot.n.9 del 22/04/2015 delega con decorrenza dal 22/04/2015, la D.ssa Elena Ciacio, titolare di posizione organizzativa, quale responsabile dei Servizi Ambientali, Discarica Comunale, Autoparco Comunale all'esercizio delle funzioni dirigenziali, in conformità alle norme di cui all'art.31 e 32 del vigente regolamento degli uffici e servizi di cui alla D.G.M. n.114/2011, per le competenze efferenti ai servizi ed alle linee funzionali affidate, con facoltà e autonomia di potere di firma e con assegnazione della rispettiva quota parte del piano esecutivo di gestione;

Visti:

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

- il D.lgs n. 50/2016 avente ad oggetto *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*, di seguito denominato d.lgs 50/2016 in particolare:

- l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni¹²⁴ sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria; l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti; l'articolo 36 sui contratti sotto soglia; l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento; l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento; l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione; l'articolo 80 sui motivi di esclusione; l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
- l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del D. Lgs citato;
- l'art. 147-bis d. lgs n. 267/2000 in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

Rilevato che non ricorrono per il presente provvedimento gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016;

Dato atto che:

- l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non superiore ad € 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi;

Considerato che l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 dispone: “ Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...]”

Dato atto che con il presente provvedimento si intende affidare la fornitura (comprensiva di materiale e manodopera) di parti di ricambio per la pala Landini alla Ditta “**Hydromech**” di O.Pirrello

– S.S.113 Km.326 – C/da Palma, 56 - Alcamo P.Iva 02026280814 (rivenditore, installatore, manutentore di impiantistica oleodinamica esclusivista di zona) come da preventivo prot.n.38234 del 03/08/2016 , e come da dichiarazione resa dal meccanico Sig.Dulcetta e che la stessa si rende necessaria per garantire lo svolgimento del servizio, in quanto la Pala Landini è utilizzata per la pulizia dell’Arenile di Alcamo Marina e per lavori di discerbatura nel territorio urbano ed extraurbano ;

Ritenuto necessario, stante l’urgenza, provvedere all’affidamento diretto per la fornitura di cui sopra alla Ditta “**Hydromech**” di O.Pirrello;

Atteso che ai sensi dell’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per la prestazione che si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire;

Rilevato, altresì, che non è obbligatorio utilizzare lo strumento dell’acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del presente provvedimento non risultano presenti nel catalogo beni della categoria merceologica di quelli che si intendono acquisire col presente provvedimento, e in ogni caso ai sensi del co.450 della legge 296/2006 l’obbligo di ricorso al Mepa è disposto per importi pari o superiore a €.1.000,00;

Dato atto che:

la scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato e l’individuazione dell’operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall’articolo 30 del d.lgs 50/2016, così da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali codicistici;

Visto che la motivazione per procedere all’affidamento diretto è la seguente: a) il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell’importo a base della negoziazione è stato determinato sulla base di una negoziazione con l’unico operatore economico del territorio che può rendere la prestazione di cui al presente provvedimento; b) il principio dell’efficacia viene rispettato, perché l’affidamento non è assegnato in ragione della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche del Comune, che attraverso l’esecuzione del contratto colma il fabbisogno della Fornitura (comprensiva di materiale e manodopera) di parti di ricambio per la Pala Landini , permettendo dunque di rendere il servizio in modo corretto e puntuale, a beneficio dell’utenza; c) il principio della tempestività viene assicurato perché l’acquisizione della prestazione avviene nei termini previsti per acquisire il bene, necessario ai fini dell’efficace erogazione dei servizi, come rilevato sopra; d) il principio della correttezza viene rispettato, garantendo che il contraente non sia individuato dando luogo nei suoi confronti ad un privilegio, bensì per l’estrema necessità dell’amministrazione comunale di procedere a garantire servizi indispensabili e dall’impossibilità di avere la disponibilità sul territorio di altri operatori economici nelle condizioni di poter soddisfare le esigenze dell’amministrazione e) il principio di non discriminazione viene garantito sia rispettando il principio di correttezza, sia perché non sono previsti requisiti posti ad escludere particolari categorie di imprese, ma si rispetta, al contrario, anche l’indicazione posta dal d.lgs 50/2016, di aprire il mercato alle piccole e medie imprese; f) il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti dall’articolo 36 del d.lgs 33/2013 nonché dall’articolo 29 del d.lgs 50/2016; g) il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi; h) il principio della pubblicità viene garantito precisando che, nel caso di specie, non sono indicate dal codice dei contratti specifiche modalità;

E’ stata predisposta la seguente documentazione ritenuta adeguata allo scopo : Mod. - Dichiarazione sostitutiva resa per la partecipazione all’affidamento diretto del servizio ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs 50/2016;

Ai sensi della normativa vigente è stato affidato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione il codice **CIG N. Z101ADD957** ;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n.129 del 26/10/2015 avente per oggetto “ Approvazione bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015/2017;

Vista la Delibera di Giunta n. 336 del 12/11/2015 avente ad oggetto “ Approvazione P.E.G. 2015/2017 ;

Visto lo Statuto Comunale;
Vista la L.R. 11/12/91 n.48 e s.m.i.;
Visto il D.L.vo 267/2000 e s.m.i.;
Visto il D.lgs n. 50/2016;
Visto l'art.15 comma 6 del Regolamento Comunale di contabilità;

DETERMINA

Per quanto in premessa:

- 1) per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, di affidare la Fornitura(comprensiva di materiale e manodopera) di parti di ricambio per la pala Landini alla Ditta “Hydromech” di O.Pirrello” – S.S.113 Km.326 – C/da Palma, 56 – Alcamo-P.Iva 02026280814 e affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs.50/2016;
- 2) di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che: - il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di Igiene Pubblica, Prevenzione incendi, Decoro della Città; l’oggetto del contratto è la Fornitura di parti di ricambio per la Pulispiaggia ; il valore economico massimo della Fornitura è pari ad **€.940,00** (Euronovecentoquaranta/00) oltre.IVA di legge 22% per un totale di **€.1.146,80** (Euromillecentoquarantasei/80) - ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi;
- 3) che è stato assegnato il seguente **CIG N. Z101ADD957**;
- 4) l'affidatario, ai sensi dell’art.3 della L.136/2010 assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
- 5) di approvare la seguente documentazione: mod. Dichiarazione sostitutiva resa per la partecipazione all’affidamento diretto del servizio ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs 50/2016;
- 6) di dare atto che la somma massima complessiva di **€. 1.146,80** potrà essere impegnata al capitolo 134120”Spesa per acquisto beni di consumo per il Settore Ambiente” classificazione 09.03.1.103 codice di transazione elementare 1.03.01.02.999 del bilancio anno 2016;
- 7) di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10. del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a);
- 8) Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento rientra nelle previsioni di cui all’art.163 Dlgs 267/2000, in quanto la mancata adozione della stessa arreca danni patrimoniali gravi e certi all’ente per le motivazioni in premessa citate;
- 9) Dare atto che la presente Determinazione, ai sensi dell’art. 18 comma 1 della L.R. n° 22/2008 e successive modifiche ed integrazioni, venga pubblicata per 15gg consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di Alcamo e sul sito **Web istituzionale** www.comune.alcamo.tp.it.

Il Responsabile del procedimento

f.to Anna Bonafede

Il Funzionario Delegato

f.to D.ssa Elena Ciacio